

ESSENTE
COPIA

n. Sentenza
n. Cronologico
n. Repertorio



2858

11

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

Rep

1° Sezione Civile

Riunita in camera di consiglio e così composta:

- 1) CECERE dr. Mariangela
- 2) MAFFEI dr. Corrado
- 3) FANTI dr. Lucia

Presidente
Consigliere
Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 9891, del ruolo generale dell'anno 2008, riservata in deliberazione all'udienza del 10 giugno 2011, vertente tra:

O B.

APPELLANTE

Nato a Kordofan (Sudan) l'... elettivamente domiciliato in Roma, via Torino n. 7, presso lo studio dell'avv. Laura Barberio che lo rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di citazione;

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO

CONVENUTO

In persona del Ministro *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, via dei

1 COPIA AUTENTICA
AVVOCATURA DELLO
STATO
E. 103/79

Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato;

OGGETTO DELLA CAUSA: appello avverso la sentenza 16184/2007 del Tribunale di Roma, sez. I civile, depositata il 18/10/2007, avente ad oggetto il rigetto della domanda di protezione internazionale;

e con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello che nel parere in data 12/2/2009 ha chiesto il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado;

CONSIDERATO

Che con atto di citazione ritualmente notificato, O 3....., cittadino sudanese, chiedeva al Tribunale in via principale il riconoscimento dello *status* di rifugiato politico ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28/7/1951 ed in via subordinata il diritto di asilo in Italia ai sensi dell'art. 10 Cost., impugnando il provvedimento di diniego della propria domanda di protezione internazionale emesso dalla Commissione Centrale per il riconoscimento dello Status di Rifugiato del 20/5/2004;

che deduceva a sostegno: di avere lasciato il Sudan nel 2002 - stabilendosi dapprima in Libia e di lì raggiungendo l'Italia, via mare, nel 2004 - a causa delle gravi persecuzioni politiche subite nel proprio paese in ragione della propria militanza nel partito politico SPLM/A (*Sudanese People's Liberation Movement/Army*), movimento di opposizione del sud Sudan guidato da John Garand; di avere subito nel 1989 l'uccisione del proprio padre, a sua volta aderente al movimento; di avere combattuto nella giungla con i guerriglieri e di avere preso parte, come ribelle, nel 1995, alla guerra civile tra il nord ed il sud Sudan; di essersi successivamente trasferito a Jeyli, nel nord Sudan, ove era vissuto in clandestinità a causa dell'attività politica svolta per il proprio partito, venendo purtuttavia arrestato e condotto nella prigione di Kobar, ove era rimasto per tre mesi, subendo pestaggi ed indicibili torture; di essere riuscito a fuggire a causa di una disattenzione della guardia carceraria, non avendo altra scelta che l'espatrio; di avere prontamente avanzato domanda di protezione internazionale una volta giunto in Italia, essendosela vista respingere con motivazione generica ed apodittica, adottata dopo un'audizione superficiale;

che il Tribunale di Roma respingeva la domanda di rifugio, ritenendo che l'attore non avesse adeguatamente assolto all'onere probatorio su di lui incombente con riferimento alla sussistenza di un pericolo specifico connesso al rimpatrio, avuto riguardo alla mancanza di documenti di identità ed alla insufficienza, ai fini del riconoscimento del diritto, dei soli documenti prodotti (tessera di appartenenza al partito, certificazione medica attestante gli esiti cicatriziali delle torture subite);

che in ordine alla domanda subordinata, osservava il Tribunale come il diritto costituzionale di asilo, in assenza di una legge che ne disciplini termini, modalità,

condizioni ed organi competenti, debba essere restrittivamente interpretato quale mero diritto a non essere espulso dall'Italia in pendenza dell'esame della domanda di rifugio, negando in sostanza alla previsione costituzionale alcuna autonoma portata, in ossequio all'interpretazione datane dalla Suprema Corte (con sentenze 25018 e 26278/2005);

che avverso tale decisione ha proposto appello il B, assumendo la illegittimità e la iniquità del provvedimento, adottato in mancanza di un'istruttoria approfondita, senza aver fatto corretta applicazione del principio dell'onere probatorio attenuato e sulla base di erronea e riduttiva interpretazione dell'art. 10 cost.;

che evidenziando la persistente attualità del pericolo di persecuzione nel paese di origine, emergente da unanimi rapporti di organizzazioni internazionali, ha concluso per l'integrale riforma della sentenza impugnata, con conseguente accoglimento delle domande avanzate in primo grado e condanna della controparte alla rifusione delle spese legali del doppio grado;

che il Ministero dell'Interno, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello, integralmente rifacendosi alla motivazioni della sentenza impugnata;

che all'udienza del 13/11/2009 è stato assunto il libero interrogatorio dell'appellante ed alla udienza successiva è stata disposta la traduzione giurata del documento di identità prodotto dal B

che con decreto presidenziale del 7/2/2011 è stata disposta la sostituzione del Consigliere relatore ed infine, all'udienza di precisazione delle conclusioni, è stato ordinato il mutamento del rito da ordinario a camerale, venendo quindi riservata la decisione;

OSSERVA

La domanda di protezione internazionale appare fondata con riferimento al riconoscimento dello *status* di rifugiato politico.

Va innanzi tutto rilevato come l'identità e la provenienza geografica del B dal Sudan (ed in particolare dalla regione del Kordofan) siano adeguatamente dimostrate, avuto riguardo alla carta d'identità rilasciata dall'autorità sudanese.

Peraltro anche in mancanza di tale documento il giudice di primo grado ben avrebbe potuto ritenere assolta la prova inerente a tale profilo sulla base del solo possesso del permesso di soggiorno "per richiesta asilo", esibito nel corso del giudizio di primo grado.

Ai sensi dell'art. 1, del D.P.R. 445/2000 "è documento di riconoscimento ogni documento, munito di fotografia del titolare e rilasciato su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una P.A. italiana o di altri Stati, che consenta l'individuazione del titolare".

Va poi osservato come il giudice di primo grado non abbia fatto corretta applicazione del principio dell'onere probatorio attenuato, elaborato dapprima dalla giurisprudenza amministrativa e successivamente fatto proprio dalla Suprema Corte (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 12/1/1999 n. 11, richiamato da Cass. Sez. I, 26278/2005 e Sez. Un. 27310/2008).

Tale principio, ormai codificato dall'art. 3 D.L.vo 251/2007, applicativo della Direttiva 2004/83/CE e' senz'altro utilizzabile nella presente controversia, quantunque il Decreto sia stato emanato in epoca successiva all'esame delle domanda da parte della Commissione Centrale e cio' in virtu' del criterio dell'interpretazione conforme del diritto comunitario, evidenziato dalla suindicata pronuncia delle sezioni unite della Cassazione.

Il principio dell'onere probatorio si articola in un duplice versante.

Da un lato vale a rendere meno rigido il criterio dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c., tenendo conto delle difficolta' in cui incorre chi si trovi a fuggire precipitosamente dal proprio paese per salvare la propria incolumita'.

Dall'altro costituisce una notevole attenuazione del principio dispositivo, nel senso che vengono attribuiti al giudice chiamato ad esaminare la domanda di protezione internazionale significativi poteri officiosi, atti a colmare le insopprimibili lacune istruttorie derivanti dalla peculiare condizione dello straniero.

In particolare, con riferimento al primo aspetto, ai sensi dell'art. 3, comma IV, del D.L.vo 251/2007, il fatto che il richiedente abbia gia' subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzione e di danni gravi costituisce un serio indizio della fondatezza del timore di subire persecuzioni, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscano comunque il ritorno nel Paese.

Inoltre, allorché alcuni degli elementi costituenti la *causa petendi* non siano stati compiutamente dimostrati, le allegazioni dei fatti non suffragati da prove debbano essere ritenuti comunque veritieri se possa ritenersi che il richiedente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, se sia stata fornita adeguata dimostrazione dell'eventuale mancanza di ulteriori elementi significativi, se le dichiarazioni rese siano di per se' coerenti e plausibili, nonché correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso, se il richiedente abbia presentato la domanda il prima possibile, o comunque abbia avuto un plausibile motivo per ritardarla ed infine se dai riscontri effettuati l'istante possa ritenersi comunque attendibile.

Alla luce di tale canone ermeneutico, ritiene la Corte che O B abbia assolto addirittura con dovizia di elementi all'onere probatorio su di lui incombente.

Egli ha infatti fornito una versione dei fatti complessivamente specifica e dettagliata, nonché a ben vedere congrua con le dichiarazioni *ab initio* rilasciate dinanzi alla Commissione Centrale e successivamente ribadite dinanzi a questa Corte, in sede di audizione personale.

Ne' del resto possono addossarsi allo straniero le conseguenze di una audizione frettolosa e superficiale, quale appare quella svoltasi dinanzi all'organo

amministrativo, come emerge *ictu oculi* dall'esame del relativo verbale, dal contenuto invero scarno ed approssimativo.

Le ragioni della fuga dal proprio paese sono state ancorate alla propria militanza politica, concretatasi non soltanto in una mera adesione ideologica, ma nell'aver attivamente combattuto nelle file del gruppo SPLM/A in favore delle ragioni del sud Sudan, nell'aver svolto attività politica clandestinamente, durante la permanenza nel nord del Sudan, nell'aver perduto il *...*, a sua volta appartenente al medesimo gruppo politico e nell'aver infine personalmente subito la prigionia e trattamenti di inaudita crudeltà per tutta la durata della detenzione.

Quanto poi al fatto che alcuni degli elementi posti a fondamento della *causa petendi* non siano stati compiutamente dimostrati (morte trasferimento in una città del nord Sudan, modalità della evasione e della fuga) osserva la Corte che a norma del richiamato art. 3 D.L.vo 251/2007 le allegazioni dei fatti non suffragati da prove debbano essere ritenuti comunque veritieri se possa ritenersi che il richiedente abbia compiuto, come nella specie avvenuto, ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda.

La versione dei fatti dell'appellante appare poi confortata in maniera specifica sia ^{dalla} produzione della tessera di appartenenza al gruppo SPLM/A, sia dalla relazione medico-legale in data 10/1/2005, a firma dr. Bracci e Norcia, corredata di fotografie delle più significative ed inequivoche cicatrici derivate dalle torture subite (ustioni da sigaretta).

Le allegazioni poste a base della domanda di rifugio appaiono inoltre supportate in linea generale dai rapporti delle organizzazioni internazionali acquisibili d'ufficio tramite agevole ricerca informatica, tali da costituire informazioni sussumibili nel fatto notorio ed idonee a supportare la domanda con riferimento al criterio di giudizio enunciato dall'art. 116 c.p.c..

Dalla lettura di tali rapporti (segnatamente Amnesty International 2010 e 2011, Peace Reporter 2011) emerge da un lato che la regione di provenienza dello straniero (Kordofan) travasi ubicata nella parte centrale del territorio sudanese ed è tuttora oggetto di contesa e di scontri tra il nord ed il sud del Sudan ed inoltre che il partito cui appartiene il B. *...* propugna l'indipendenza della regione del sud da quella del nord.

Circa l'attualità e la persistenza del pericolo di persecuzione, va osservato come nonostante gli accordi di pace sottoscritti nel 2005 - che hanno posto fine agli eventi bellici nei quali il B. *...* ha dichiarato di avere combattuto - e quantunque la formazione politica in questione abbia ormai propri rappresentanti politici nel governo sudanese, costituendo il principale partito di governo del Sud Sudan, ciononostante la complessiva situazione del paese non possa dirsi affatto pacificata.

Come emerge anzi da articoli di stampa di recente pubblicazione, la città di Abyei, situata proprio nella regione di provenienza dell'appellante, a confine tra il nord ed il sud, è stata il 21 maggio u.s. invasa dall'esercito di Kartoom, mentre il 7 giugno gli scontri tra i soldati di Kartoom e quelli di Juba (capitale del sud Sudan) verificatisi a Kadugli, città del pari situata nel sud Kordofan, hanno causato sei morti (cfr. articoli di stampa pubblicati sul settimanale

"Internazionale" l'ultima settimana di maggio e la prima di giugno).

Gli osservatori internazionali temono addirittura una *escalation* di violenze tra il governo centrale rappresentativo del nord Sudan e quello del sud ed i leader del sud si appellano alla comunità internazionale ed in particolare al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, affinché faccia pressione sull'esercito del nord e lo costringa a ritirarsi.

Alla luce di tali elementi può quindi reputarsi che proprio nell'area geografica di provenienza dello straniero persista un clima di grave instabilità, di vera e propria violenza e di conflitto imminente, potendo ritenersi che i trascorsi politici del Basher siano tali da esporlo in concreto ad un pericolo di persecuzione.

In conclusione, valutati gli elementi di prova sopra richiamati, ritiene la Corte che possano dirsi dimostrati i presupposti del rifugio politico.

Sussiste infatti il fondato timore che in caso di rimpatrio Omar Basher possa essere esposto ad atti di persecuzione, da intendersi anche come mancanza ed incapacità di un governo di proteggere i diritti umani della sua popolazione, incapacità considerata come assenza della volontà di proteggere.

Sussistono in definitiva i presupposti per il riconoscimento dello *status* richiesto in via principale individuati dall'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28/7/1951, richiamata dall'art. 2 del D.L.vo 251/2007, consistenti nella natura ideologica della persecuzione (attuata o minacciata) e nella rottura del legame sociale esistente tra lo Stato di origine ed il cittadino.

L'appello va dunque accolto con riferimento alla domanda principale, ogni ulteriore profilo restando assorbito.

Le spese legali vanno compensate, essendo stato il Basher ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.


La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello come in atti proposto, riconosce a O. B., nato a Kordofan (Sudan) l'*status* di rifugiato politico. Spese legali compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 giugno 2011.

Il Giudice estensore
Dr. Lucia Fanti



Il Presidente
dr. Mariangela Zecchi



Depositato in Cancelleria

Oggi 12 7 6 U. 2011.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Liana De Robertis